

**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE**

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di Dicembre, in Sassari, presso la sede dell'Azienda Speciale Promocamera, Via Predda Niedda, 18;

TRA

L'Azienda Speciale Promocamera, Via Roma, 74 in Sassari, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Pietro Esposito;

E

L'Organizzazione Sindacale:

- La UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale Sig. Cristiano Ardaù;

VISTI

- La stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, tra Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS in data il 6 Luglio 2004 e gli Accordi Nazionali di rinnovo rispettivamente siglati in data 18 Luglio 2008, 15 Marzo 2011 e 30 Marzo 2015;
- L'art. 10 del CCNL vigente circa la possibilità di adottare in sede aziendale, *particolari norme: 1) riguardanti turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso una o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate e ancora 2) eventuali forme di flessibilità;*
- La particolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Promocamera, diretta emanazione della Camera di Commercio di Sassari, istituita per l'attuazione del decentramento nell'erogazione dei servizi alle imprese attraverso una struttura ad hoc che, pur mantenendo la connotazione istituzionale legata all'emanazione camerale, si caratterizza per una maggiore snellezza e flessibilità nelle procedure, da adottarsi anche con modalità di tipo privatistico;
- Il rinnovamento negli assetti organizzativi e strategici della Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna, avviati nel 2012, teso a conseguire economie di scala e di specializzazione che - a fronte dell'esigenza strutturale di contribuire al contenimento della spesa pubblica - ha consentito di evitare inutili e improduttive sovrapposizioni, andando ad eliminare, ove presenti, duplicazioni di funzioni e mansioni così da ottimizzare e valorizzare le competenze del personale in organico presso l'Azienda rendendole funzionali rispetto agli obiettivi ed alle linee strategiche definite dagli Organi camerali;
- L'attività lavorativa dei dipendenti di Promocamera non può svolgersi con una distribuzione dell'orario di lavoro fissa ovvero, al fine di attuare una più efficace ed efficiente integrazione fra tutti servizi e le iniziative progettuali sviluppati dal Sistema camerale del Nord Sardegna (Ente camerale e propria Azienda Speciale), si richiedono al personale prestazioni lavorative flessibili, che contemplano orari spezzati o inizi anticipati o posticipati del turno di lavoro con riflessi sul conseguente fine turno;
- La maggiore snellezza e flessibilità delle nelle procedure si riflette inevitabilmente anche sui rapporti di lavoro subordinati con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in virtù della ~~della~~ particolarità delle attività e dall'Azienda Speciale



## CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

- La maggiore snellezza e flessibilità delle prestazioni professionali richieste e della relativa organizzazione del lavoro si riflette inevitabilmente anche sull'articolazione dell'orario di lavoro che, in virtù della dalle particolarità delle attività e servizi erogati dall'Azienda Speciale, spesso integrati e complementari alle attività svolte dalla Camera di Commercio di Sassari, si deve svolgere quanto più possibile in concomitanza con l'articolazione dell'orario in vigore presso l'Ente camerale;
- Gli artt. 121 e 122 del CCNL, circa l'articolazione dell'orario settimanale e le specifiche tipologie previste non rispondono appieno alle esigenze dell'attività aziendale. Al contempo, gli artt. 125, 126 e 127 non permettono di armonizzare le istanze aziendali con quelle dei lavoratori circa una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di riposo;
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione di Promocamera N. 15 del 04/12/2018 che approva il presente Contratto Integrativo Aziendale, dando mandato al Direttore Generale di sottoscriverlo con i Sindacati rappresentativi del personale.

### Si è stipulato il presente accordo allo scopo di:

- 1) Ricepire l'adozione di misure migliorative per i lavoratori impiegati, riconoscendo in primis il c.d. diritto alla mensa, surrogando con l'adozione di buoni pasto vista la particolare articolazione degli orari di lavoro.

Il presente accordo sarà applicato a tutto il personale dipendente dell'Azienda Speciale.

### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo, richiamo alla premessa.**


Le precedenti premesse, esplicitamente si richiamano, per farne parte integrante e sostanziale del presente accordo, che risulta unitario ed indiscindibile.

Preso atto e confermato che l'orario normale di lavoro settimanale adottato dall'Azienda è di 38 ore (rif. alla lett. c) dell'art. 121 del CCNL) in conformità alle consuetudini prevalenti in uso e, articolato in 5 giornate, dal lunedì al venerdì, con riposo settimanale coincidente con la domenica, la flessibilità dell'orario settimanale di lavoro sarà realizzata in conformità del vigente CCNL e secondo quanto richiamato nelle premesse.

Particolari ordini di servizio che implicino richieste da parte dell'Azienda Speciale di differente e/o ulteriore flessibilità organizzativa, potranno essere oggetto di confronto preventivo tra Direzione e R.S.A. e/o personale coinvolto.

### **Art. 2 – Servizio sostitutivo di mensa.**

Ciascun dipendente dell'Azienda che presta la propria attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 1 ore e ½ e non inferiore a 30 minuti, ha diritto ad un buono pasto sostitutivo del servizio mensa, dimostrato dalla firma del dipendente sul Registro presenze e dalla successiva validazione da parte del Direttore Generale o suo delegato;



Il valore del buono pasto è pari a 7,00 euro e sarà corrisposto - a consuntivo - entro la metà del mese successivo, nel limite delle giornate lavorate svolte durante il mese di riferimento e con un orario di lavoro non inferiore alle 8 ore;

L'importo del Buono pasto è allineato a quello previsto per il personale della Camera di Commercio ed eventuali variazioni saranno riportate tra gli accordi;

Il diritto al buono pasto decade nel caso in cui, in caso di missioni effettuate fuori sede di lavoro o altri eventi preventivamente autorizzati dal Direttore Generale (o suo delegato), la spesa sostenuta per il pasto venga rimborsata dall'Azienda ai sensi del vigente Regolamento per le missioni del personale dipendente;

Il valore corrisposto a titolo di buono pasto non rientra nella retribuzione ordinaria e differita a nessun effetto o titolo e/o istituti legali e contrattuali attinenti il rapporto di lavoro subordinato.

**Art. 3 – Durata.**

Il presente accordo entra in vigore nel mese di Dicembre 2018

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo decorre dalla data odierna. Tuttavia, considerato che per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018, il personale ha comunque reso servizio concedendo la c.d. flessibilità organizzativa all'Azienda Speciale, per detti mesi verranno riconosciuti i buoni pasto, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

14 DIC 2018

**per l'Azienda Speciale**

*il Direttore Generale (dott. Pietro Esposito)*

**per UILTuCS**

*il Segretario Generale (dott. Cristiano Ardu)*



